

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	50
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

C. 750 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2023 recante « *Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori* », ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Osserva che il decreto-legge è composto da tre articoli con i quali si intende regolamentare l'azione delle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) nel Mediterraneo e ha un duplice obiettivo: da una parte di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, dall'altra di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

In sintesi, l'articolo 1 specifica ulteriormente le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Tra tali condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3, infine, ne dispone l'entrata in vigore dal 3 gennaio 2023.

Venendo agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i commi da *2-quater* a *2-septies* dell'articolo 1, che introducono una nuova disciplina sanzionatoria di natura amministrativa, per

i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. Tale sanzione amministrativa sostituisce l'illecito penale previsto dal precedente articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 130/2020, (abrogato dal provvedimento in esame) il quale disponeva, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 1102 del codice della navigazione (reclusione fino a 2 anni), fissando l'importo della multa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

L'importo della sanzione amministrativa recata dalla nuova disciplina (comma 2-*quater*) resta immutato: da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, ne rispondono in solido.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-*quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con oneri a carico dell'armatore. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni.

Ai sensi del comma 2-*quinquies* in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave. Sul punto è opportuno ricordare che il citato decreto-legge n. 53 del 2019, così come modificato dalla legge di conversione, aveva previsto (articolo 2, comma 1), in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione. In tali casi la confisca doveva essere disposta senza che occorresse la reiterazione della condotta. Si tratta di uno dei profili critici del

provvedimento indicati dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata all'atto della promulgazione della legge di conversione, l'8 agosto 2019, al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere. Tale disposizione era stata poi abrogata dal decreto-legge n. 130 del 2020, oggetto di novella da parte del provvedimento in esame.

Il comma 2-*sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità.

In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* periodi secondo (responsabilità solidale armatore-proprietario), quarto (nomina del custode della nave), quinto (possibilità di ricorso al prefetto) e sesto (applicazione articolo 214 codice della strada). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca della imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*.

Il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente e prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la giustizia
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

**C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone,
C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, con riguardo al testo base adottato nella seduta di ieri, alla scadenza del termine sono state presentate 28 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, fa presente che alla luce degli ordinari criteri di ammissibilità, la presidenza ritiene inammissibile per estraneità alla materia oggetto del provvedimento la proposta emendativa Gribaudo 6.02. Tale articolo aggiuntivo, infatti – pur riproducendo il contenuto di un articolo presente nella proposta di legge C. 637, abbinata a quella in esame – incide sulla materia della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali. Reca pertanto una norma di portata generale, non riferibile in via esclusiva agli eventuali rimedi esperibili nei casi di violazione della disciplina oggetto dell'atto in esame.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita le relatrici Varchi e Bisa a formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, ritiene che sia necessario effettuare alcune precisazioni sul metodo che lei e la correlatrice Bisa, hanno inteso adottare nella valutazione delle proposte emendative presentate, al fine di condividere in maniera trasparente le ragioni che le hanno indotte a non accoglierle.

Rammenta che il provvedimento viene all'esame della Commissione in quanto la Conferenza dei Presidenti di gruppo ne ha previsto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 23 prossimo. Dati i tempi disponibili e l'ingente numero di proposte emendative presentate, d'intesa con il rappresentante del Governo, si è quindi ritenuto che non esistano margini per procedere ad una riflessione sulle possibili modifiche del testo.

Ritiene evidente infatti che per valutare attentamente tutte le proposte emendative si dovrebbe aprire una fase approfondita di discussione sul testo e precisa di non voler in questa fase aderire a tale ipotesi, ricordando che la necessità di speditezza dell'esame è stata evidenziata da tutti i gruppi.

Evidenzia che – non essendo certamente ipotizzata la posizione della questione di fiducia –, in quella sede si potranno opportunamente riesaminare tutte le proposte di modifica che saranno riproposte.

Per tale ragione, in uno spirito di totale condivisione, formula, anche a nome della collega Bisa, l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, concorda con le osservazioni della collega Varchi, rammentando inoltre che nella precedente legislatura la Ragioneria generale dello Stato aveva evidenziato alcune criticità sul testo del provvedimento, al punto da determinare il rinvio in Commissione dello stesso.

Ritiene quindi che la condivisa volontà di una rapida approvazione della proposta di legge suggerisca di non apportare in Commissione modifiche del testo che, in ipotesi, ne potrebbero rallentare l'iter.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede alle relatrici ed al rappresentante del Governo se, come crede di aver inteso, l'invito al ritiro formulato è basato soltanto su una ragione di metodo e non anche su un

giudizio di merito negativo sulle proposte emendative presentate.

Enrico COSTA (A-IV-RE) alla luce delle considerazioni delle relatrici, chiede se vi sia un'adesione totale al testo licenziato dalla Camera nella scorsa legislatura o se invece la maggioranza sia disponibile a valutare positivamente alcune proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, precisando di ritenere tuttavia che un'eventuale apertura a delle modifiche potrebbe comunque creare delle tensioni.

A suo avviso, in un rapporto leale tra maggioranza e opposizioni sarebbe opportuno chiarire tale aspetto.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, sottolinea che a suo avviso il testo in esame, approvato nella scorsa legislatura all'unanimità dall'Assemblea della Camera nonché dalla Commissione giustizia del Senato, costituisce già una sintesi tra le varie forze politiche. Rammenta infatti che lo stesso include anche diverse proposte emendative presentate in Assemblea dalla deputata Grilbaudo e da alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle.

Ribadisce che sul tema oggetto del provvedimento non vi è una aprioristica chiusura alle modifiche ma le relatrici hanno formulato un invito al ritiro delle stesse, in ragione dei tempi ristretti per l'esame in Commissione e del numero delle proposte emendative presentate.

Conferma quindi la disponibilità a valutare ulteriormente le proposte emendative qualora le stesse fossero ripresentate in Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, ribadendo quanto già espresso nel suo intervento precedente, rileva come sarebbe difficile, considerati i tempi a disposizione, trasmettere nei tempi utili il provvedimento all'Assemblea qualora in questa fase si ritenesse di voler modificarne il testo. Paventa altresì il rischio che modifiche prive dell'adeguata copertura finanziaria possano pregiudicare il nulla osta della Ragioneria generale dello Stato.

Carla GIULIANO (M5S) manifesta il proprio stupore per questo atteggiamento di chiusura, anche in ragione del fatto che nella precedente legislatura sul provvedimento si era addivenuti ad una ottima condivisione del tema.

Precisa che gli emendamenti presentati dal suo gruppo non stravolgono il testo in discussione ma recepiscono invece alcuni ulteriori migliorativi suggeriti dai soggetti che hanno trasmesso le memorie richieste dalla Commissione.

Evidenzia come sia interesse condiviso garantire la speditezza dell'approvazione della proposta di legge e proprio per tale ragione si sarebbe aspettata maggior celebrità anche nell'istruttoria relativa agli emendamenti.

Ritiene che la Commissione debba svolgere regolarmente la propria attività, esaminando tutte le proposte emendative presentate ma, per dimostrare l'assenza di volontà ostruzionistiche da parte del suo gruppo, fa presente che svolgerà un unico intervento su tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle.

Preannuncia inoltre la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti migliorativi del testo sui quali manifesta la disponibilità alla massima condivisione.

Devis DORI (AVS) sottolinea l'assenza di intenti ostruzionistici anche da parte del suo gruppo ma precisa di non voler ritirare le proposte emendative a sua firma che presenterà anche in Assemblea, auspicando un maggior approfondimento sui medesimi.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE precisa come l'istruttoria si sia svolta in modo completo ancorché in tempi brevissimi. Sottolinea tuttavia che se si volesse effettuare uno sforzo condiviso per intervenire sul provvedimento, attualmente non vi sarebbero i tempi tecnici per farlo. Proprio per consentire la possibilità di valutare maggiormente le modifiche, infatti, le relatrici hanno proposto di rinviare l'esame degli emendamenti all'Assemblea.

Osserva, quindi, a mero titolo esemplificativo, che sugli emendamenti Grippo 2.2

e 3.3 l'invito al ritiro attualmente formulato deriva dalla necessità di comprendere se gli stessi siano volti a modificare l'intero impianto del provvedimento o invece ad ampliare la portata dello stesso, ipotizzando in quest'ultimo caso che si possa ragionare su eventuali riformulazioni.

Precisa quindi che gli uffici – che hanno già formulato un parere tecnico che in questo momento potrebbe apparire come una chiusura eccessiva che il Governo non vuole avere – stanno effettuando degli approfondimenti per valutare se vi sia la possibilità di migliorare, attraverso il recepimento di alcuni emendamenti, la proposta di legge in discussione.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) intervenendo sul complesso delle proposte emendative a sua firma, precisa che l'emendamento a sua firma 2.2 è volto ad ampliare la disposizione a fattispecie non riconducibili alle convenzioni. Aderendo allo spirito costruttivo indicato dal rappresentante del Governo ritira quindi tutti gli emendamenti a sua firma e preannuncia la presentazione degli stessi ai fini dell'esame in Assemblea.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce come il Partito Democratico abbia nella scorsa legislatura votato a favore del testo in discussione, che pertanto considera un buon provvedimento.

Sottolinea come tuttavia la proposta di legge in discussione, senza pregiudicare i tempi della sua approvazione, potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti che raccolgono gli spunti forniti dalle memorie fatte pervenire alla Commissione dal mondo dell'associazionismo forense ed in particolare dall'Organismo congressuale forense e dall'Associazione nazionale forense.

In particolare, osserva che l'emendamento Gribaudo 1.1 allarga la platea dei soggetti in relazione ai quali si applica il principio dell'equo compenso previsto dal provvedimento, comprendendo anche i lavoratori autonomi. Sottolinea come tale previsione non scalfisca le aspettative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza.

Con riferimento all'emendamento Gribaudo 2.1, precisa che tale proposta emendativa propone di ridurre i requisiti dimensionali che caratterizzano le imprese a favore delle quali sono svolte le prestazioni d'opera intellettuale. Tale emendamento pertanto estende ulteriormente la tutela del professionista.

Fa presente che l'emendamento 2.5 a sua prima firma, identico all'emendamento Dori 2.6, elimina l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione. Osserva che il tema oggetto della proposta emendativa in questione è particolarmente sentito dall'associazionismo professionale e forense e ritiene che l'emendamento, ragionevole e coerente, sia in linea con la filosofia del provvedimento.

Con riferimento all'emendamento Gribaudo 5.6, identico a proposte emendative di altri gruppi, sottolinea come lo stesso sopprima il comma 5 dell'articolo 5 che demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina. Rileva che le associazioni forensi hanno espresso perplessità su tale disposizione che potrebbe generare dei rischi per i professionisti, non solo in quanto parte contrattuale debole ma anche in quanto si incide sul principio di autonomia di tali soggetti nell'ambito della loro deontologia.

Sottolinea inoltre che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.01, relativo alla prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso, era stato già oggetto di valutazione nella scorsa legislatura e che l'emendamento Gribaudo 10.1 modifica le disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia.

Fa presente, in fine, che l'emendamento a sua prima firma 12.1 riguarda le disposizioni transitorie prevedendo che le convenzioni in corso entro un anno dalla data

di entrata in vigore della legge debbono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso.

Rileva da ultimo che tutte le proposte emendative illustrate, che hanno un valore politico, sono chirurgiche e confermano l'impianto del provvedimento, recependo le osservazioni pervenute dal mondo dell'associazionismo forense.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 1.1 e 2.1.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.3, precisa che svolgerà un unico intervento sulle 7 proposte emendative del suo gruppo, frutto delle sollecitazioni ricevute dalle associazioni interessate attraverso il deposito delle memorie richieste dalla Commissione.

Evidenzia in particolare che l'emendamento 2.3, sollecitato dal Coordinamento Libere associazioni professionali, riguarda l'estensione dell'ambito di intervento della norma, prevedendone l'applicazione anche ai rapporti non regolati da convenzioni scritte.

Osserva che anche l'emendamento a sua prima firma 2.4, che recepisce le osservazioni dell'Organismo congressuale forense e quelle dell'Organismo nazionale forense, è particolarmente rilevante in quanto riconosce dignità al lavoro svolto dagli avvocati domiciliatari. Sottolinea l'assoluta opportunità della proposta emendativa, rammentando come l'Organismo congressuale forense abbia riferito di aver spesso ricevuto in proposito a tale categoria di soggetti segnalazioni in merito a pratiche elusive poste in essere dalle grandi imprese.

Con riferimento all'emendamento a sua prima firma 2.7, evidenzia che lo stesso sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame, che esclude l'applicazione delle disposizioni alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Sottolinea come invece ad avviso del suo gruppo tali soggetti siano dei contraenti forti e pertanto non ritiene oppor-

tuno escluderli da tale disciplina. In proposito, rammenta come nella scorsa legislatura anche i colleghi di Fratelli d'Italia si fossero interessati a tale tema che però era stato oggetto di una condizione espressa nel parere approvato dalla Commissione Bilancio. Invita pertanto le relatrici a effettuare le opportune interlocuzioni per verificare se sia possibile reperire la copertura finanziaria necessaria.

Osserva inoltre, relativamente all'emendamento a sua prima firma 3.1, in materia di determinazione del valore della controversia, che spesso nelle convenzioni si possono stabilire dei parametri non conformi a quelli del codice processuale civile. Sottolinea come ciò costituisca un danno per i professionisti. Per tale ragioni le associazioni professionali hanno suggerito al suo gruppo tale proposta emendativa che è volta a tutelare i professionisti da quelle pratiche elusive che comportano dei compensi non dignitosi.

Fa presente, inoltre, di aver presentato l'emendamento 5.5 che sopprime la devoluzione agli ordini e collegi professionali del compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso. Ritiene che, sebbene la disposizione potrebbe avere una finalità deterrente per il professionista scorretto, non sia adeguata in quanto il contraente debole avrebbe una duplice lesione: non solo infatti perderebbe il cliente ma si sottoporrebbe anche a un procedimento disciplinare.

Da ultimo osserva che l'emendamento 11.1, relativo all'entrata in vigore, prevede che le disposizioni della legge si applichino alle convenzioni in corso. Fa presente infatti che spesso le convenzioni sottoscritte dalle grandi aziende hanno una durata lunga o indeterminata.

Alla luce di quanto illustrato, sottolinea come tutte le proposte emendative del suo gruppo siano volte quindi a migliorare il testo del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 2.3 e 2.4.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 2.6 che recepisce alcune osservazioni dell'Organismo congressuale forense e dell'Associazione nazionale forense e che estende le tutele nei confronti di alcuni contraenti forti.

Preannuncia inoltre che ripresenterà la proposta emendativa per l'esame in Assemblea, convinto che in tale sede verrà valutata favorevolmente dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 2.5 e Dori 2.6, nonché gli emendamenti Giuliano 2.7 e 3.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.50.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 5.1 che recepisce un tema segnalato dal Movimento forense. Preannuncia la ripresentazione della proposta emendativa in Assemblea e invita le relatrici ed il rappresentante del Governo a valutare con attenzione la questione, anche ai fini di una eventuale riformulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 5.2: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Giuliano 5.5 e Gribaudo 5.6, nonché l'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lupi 7.1: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gribaudo 10.1 nonché gli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4 e gli emendamenti Giuliano 11.1 e Gianassi 12.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative. Ricorda che la Commissione procederà domani, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva, alla votazione del mandato alle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i colleghi per lo spirito di correttezza reciproca con cui si è svolta questa delicata fase dell'*iter* del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 *con le seguenti:* aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

1.1. Gribaudo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 *con le seguenti:* aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

1.2. Grippo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera,

tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

2.1. Gribaudo.

Al comma 1, sopprimere le parole: regolati da convenzioni.

2.2. Grippo.

Al comma 1, dopo le parole: regolati da convenzioni inserire le seguenti: laddove sottoscritte, o dai decreti che fissano i relativi parametri,

2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.

2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **2.5.** Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.

* **2.6.** Dori.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:

m) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della

controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.

3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 6, dopo le parole: o dal collegio aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

Conseguentemente, all'articolo 7:

a) *al comma 1, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013;*

b) *al comma 2, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o l'associazione.*

3.3. Grippo.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: nonché le offerte alle medesime imprese provenienti dal professionista,

5.1. Dori.

Al comma 2, sostituire le parole: decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa con le seguenti: decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

5.2. Lupi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

5.3. Grippo.

Sopprimere il comma 5.

* **5.4.** Grippo.

* **5.5.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

* **5.6.** Gribaudo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Grippo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso)

1. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese in esecuzione di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.

2. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

6.01. Gribaudo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali)

1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivibili ai com-

ponenti degli organi di controllo delle società di capitali, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.

6.02. Gribaudo.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Lupi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Grippo.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui:

a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali;

b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti;

d) un rappresentante dell'INPS.

10.1. Gribaudo.

Al comma 2, le parole da: cinque rappresentanti fino a: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono sostituite dalle seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

10.2. Grippo.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.

* **10.3.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

* **10.4.** Dori.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le convenzioni in corso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge.

12.1. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.